



## II TRIBUNALE di SALERNO

### Seconda sezione civile

in persona del Presidente di sezione delegato Andrea Luce, nel procedimento civile iscritto al n. **334/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi**, ad oggetto il ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. proposto

DA

*Parte\_1* (CF e P.IVA *P.IVA\_1*), rappresentata, assistita e difesa dagli avvocati Enrico Attanasio, Jacopo Celesia e Maria Giulia Boni

-ricorrente-

CONTRO

*Controparte\_1* (numero di registrazione nel Registro di Commercio della Finlandia 1539180-9), rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Ferdinando Emanuele, Andrea Carlevaris, Monica Iacoviello e Alessandra Frigerio;


*Parte\_2* (CF e P.IVA *P.IVA\_2*), rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Ferdinando Emanuele, Andrea Carlevaris, Monica Iacoviello e Alessandra Frigerio

-resistenti-


a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 marzo 2025, ha deliberato di pronunciare la seguente

### O R D I N A N Z A


1.- Con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. del 17 gennaio 2025, la *Parte\_1* ha lamentato i difetti e vizi di due sistemi progettati e forniti dalla *Controparte\_2* e dalla *Parte\_2* oggetto dei contratti n. 2900/20122018 e n. 3209/04102019,



precisamente dei due macchinari necessari per il ciclo di produzione della carta e della modifiche alla pressa **CP\_3** già da essa utilizzata, necessarie per implementare l'operatività delle prime nella cartiera, imputati a difetto di progettazione dei macchinari e ad errate istruzioni nella fase della loro installazione. La ricorrente ha dedotto che già dopo la consegna delle macchine e la loro installazione e l'avvio della fase di start-up, all'inizio del 2022, s'erano manifestati gravi malfunzionamenti e difetti, non risolti nonostante i ripetuti interventi dell'alienante, che erano stati compiutamente illustrati nella relazione a firma del prof. **Persona\_1**, il quale aveva pure indicato i danni che erano derivati ad essa società, aggiungendo che vani erano stati i tentativi di trovare una soluzione negoziata tra le parti; quindi ha argomentato della sussistenza dei presupposti per l'ammissione del richiesto accertamento tecnico preventivo, per un verso reclamando il suo diritto di azionare le garanzie contrattuali e legali nei confronti delle controparti, di far accertare i vizi dei macchinari e di ottenere il risarcimento dei danni, e per altro verso deducendo della *"stretta e indifferibile urgenza di far verificare lo stato dei luoghi e le azioni necessarie per ripristinare il pieno funzionamento dei macchinari"*. In conclusione, la società ricorrente ha chiesto: *"1) Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 693, c. 2 c.p.c. e 696 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in atti, dichiarando pertanto la propria competenza rispetto a questo ricorso e l'esistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora necessari all'esperimento dell'accertamento tecnico preventivo richiesto da **Pt\_1** 2) Fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti e assegnare il relativo termine per notificare a **Parte\_3** e **CP\_4** questo ricorso e il predetto decreto, tenendo presente che **Parte\_3** è una società di diritto Finlandese e, di conseguenza, le attività di traduzione e notifica all'estero richiedono inevitabili tempi tecnici. 3) Disporre l'accertamento tecnico preventivo richiesto da **Pt\_1** affinché il nominando CTU, sulla base (i) della documentazione prodotta dalla ricorrente con il presente atto, (ii) di quella ulteriore che verrà ulteriormente acquisita nel*




corso delle operazioni peritali e/o (iii) degli ulteriori documenti, misurazioni, progetti, disegni, ecc. che lo stesso riterrà necessario o opportuno acquisire per rispondere al quesito peritale, nonché (iv) dei sopralluoghi, rilievi, ricognizioni, ecc. che lo stesso svolgerà presso lo Stabilimento e, infine (v) di ogni ulteriore informazione che lo stesso potrà acquisire presso le parti e/o terzi: (a) Quanto al Winder e al Pope Reel i) esamini e descriva le caratteristiche tecniche dei macchinari oggetto di accertamento, come risultanti dalla documentazione contrattuale e progettuale e nella relazione prodotta dalla ricorrente quale doc. 69; ii) esamini e descriva, in concreto, i macchinari oggetto di accertamento installati presso lo Stabilimento, il loro funzionamento e le loro attuali condizioni operative e di manutenzione; iii) alla luce delle verifiche e ricognizioni di cui ai punti precedenti, accerti e dichiari se *Parte\_3* abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali e alle regole dell'arte con riferimento alla fase di progettazione, fornitura e assistenza all'installazione dei predetti macchinari; iv) verifichi la sussistenza e le cause delle difformità, dei vizi, dei difetti e dei malfunzionamenti dei macchinari oggetto di accertamento, come descritti nella relazione prodotta dalla ricorrente quale doc. 69, nonché degli ulteriori eventuali vizi, difetti e malfunzionamenti riscontrabili alla data odierna su tali macchinari; v) descriva le operazioni necessarie all'eliminazione delle difformità, dei vizi, dei difetti e dei malfunzionamenti di cui al punto precedente, quantificando i tempi e i costi di tali operazioni; vi) accerti e quantifichi, infine, il danno causato a *Pt\_1* dalle predette difformità, vizi, difetti e malfunzionamenti, nonché quelli subendi da *Pt\_1* fino al ripristino dei macchinari, anche in relazione alle voci di danno enunciate nella relazione prodotta dalla ricorrente quale doc. 69; (b) Quanto alla *Parte\_4* i) esamini e descriva le caratteristiche tecniche del macchinario oggetto di accertamento, nonché delle modifiche e addizioni tecniche apportate allo stesso dalle resistenti, come risultanti dalla documentazione contrattuale e progettuale e nella relazione prodotta dalla ricorrente quale doc. 88; ii) esamini e descriva, in concreto, il macchinario oggetto di accertamento




installato presso lo Stabilimento, il suo funzionamento e le sue attuali condizioni operative e di manutenzione; iii) alla luce delle verifiche e ricognizioni di cui ai punti precedenti, accerti e dichiari se *Parte\_3* e *CP\_4* abbiano adempiuto ai propri obblighi contrattuali e alle regole dell'arte con riferimento alla fase di progettazione, fornitura e assistenza all'installazione delle modifiche e addizioni dalle stesse apportate al macchinario; iv) verifichi la sussistenza e le cause delle difformità, dei vizi, dei difetti e dei malfunzionamenti del macchinario oggetto di accertamento, come descritti nella relazione prodotta dalla ricorrente quale doc. 88, nonché degli ulteriori eventuali vizi, difetti e malfunzionamenti riscontrabili alla data odierna su tale macchinario; v) descriva le operazioni necessarie all'eliminazione delle difformità, dei vizi, dei difetti e dei malfunzionamenti di cui al punto precedente, quantificando i tempi e i costi di tali operazioni; vi) accerti e quantifichi, infine, il danno causato a *Pt\_1* dalle predette difformità, vizi, difetti e malfunzionamenti, nonché quelli subendi da *Pt\_1* fino al ripristino dei macchinari, anche in relazione alle voci di danno enunciate nella relazione prodotta dalla ricorrente quale doc. 88; con riserva di apportare al quesito richiesto eventuali integrazioni e modifiche all'esito dell'esame delle eventuali memorie di costituzione delle resistenti e delle interlocuzioni con il Tribunale e il nominando consulente tecnico d'ufficio. 4) Nominare ai fini dell'accertamento tecnico richiesto un consulente tecnico d'ufficio, esperto nella materia de qua, al quale affidare l'incarico peritale. 5) Autorizzare fin da ora il nominando consulente tecnico d'ufficio a chiedere alle parti, a terzi e alle pubbliche amministrazioni tutta la documentazione tecnica eventualmente necessaria all'espletamento dell'incarico. 6) Stabilire che il nominando consulente tecnico d'ufficio, ai fini dell'accertamento richiesto, esegua prioritariamente i rilievi sui macchinari oggetto di questo procedimento, acquisendo la relativa documentazione fotografica e tecnica. 7) Fissare la data di inizio delle operazioni peritali. Con vittoria di spese e competenze del procedimento, inclusi gli accessori di legge.”



Costituendosi il 28 febbraio 2025, la *Controparte\_1* ha eccepito l'incompetenza dell'adito giudice, attesa la clausola compromissoria contenuta in entrambi i contratti inter partes, invocati dalla stessa ricorrente; l'inammissibilità dell'istanza ex art. 696 c.p.c., non sussistendo l'urgenza di provvedere al raccoglimento della prova, posto che i lamentati vizi e difetti risalivano all'anno 2022, tantomeno il fumus di buon diritto delle avverse preannunciate pretese, negando qualsivoglia sua inadempienza; l'inconferenza dei quesiti proposti, suggerendone la modifica. La resistente, quindi, ha così concluso: *"in via pregiudiziale di rito: - dichiarare la propria incompetenza a decidere sull'istanza formulata ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. da Parte\_1 in favore di collegi arbitrali da nominarsi ai sensi delle due clausole compromissorie di cui all'art. 20.2 del contratto n. 2900/20122018 del 2 gennaio 2019 e del contratto n. 3200/04102019 del 1° novembre 2019 stipulati tra Parte\_1 e Controparte\_1; in via principale: - rigettare l'istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. e di espletamento di consulenza tecnica a fini conciliativi ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., nonché tutte le domande comunque formulate da Parte\_1 in quanto inammissibili e/o infondate; in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui il ricorso avversario fosse ritenuto ammissibile e/o fondato: - espungere e/o modificare i quesiti peritali proposti da Parte\_1 [...] con riferimento alle vicende relative al Contratto Winder e al Contratto Pope-Reel di cui alla pag. 39, punto 3), lettera (a) del ricorso avversario, per le ragioni esposte e nei termini indicati in narrativa al § VI, ferma la riserva di ulteriori modifiche e/o integrazioni; - nominare un consulente tecnico d'ufficio selezionato tra gli ausiliari iscritti negli albi di Tribunali al di fuori del distretto della Corte d'Appello di Salerno; - autorizzare la nomina di un consulente tecnico di parte fino all'inizio delle operazioni peritali; in ogni caso: - con riserva di ogni più ampia deduzione e produzione, sia di merito che istruttoria e con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge."*



Anche la *Parte\_2* costituendosi il 28 febbraio 2025, ha eccepito l'inammissibilità delle avverse richieste e l'infondatezza delle pretese di merito da quella preannunciate, chiedendo precisarsi i quesiti eventualmente da porre al consulente tecnico nonché estendersi il contraddittorio alla *Controparte\_5* che era stata incaricata dalla ricorrente di intervenire sulla pressa e di montare le componenti consegnate e che male aveva eseguito il suo compito. La resistente, quindi, ha chiesto: *"in via pregiudiziale di rito: - dichiarare la propria incompetenza a decidere sull'istanza formulata ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. da Parte\_1 in favore di un collegio arbitrale da nominarsi ai sensi della clausola compromissoria di cui all'art. 20.2 del contratto n. 21/00737 stipulato tra Parte\_1 e Controparte\_6 in data 9 giugno 2021; in via principale: - rigettare l'istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. e di espletamento di consulenza tecnica a fini conciliativi ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c., nonché tutte le domande comunque formulate da Parte\_1 in quanto inammissibili e/o infondate; in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui il ricorso avversario fosse ritenuto ammissibile e/o fondato: - autorizzare Controparte\_6 ad estendere il contraddittorio del presente procedimento al terzo Controparte\_5 come meglio identificata al § VII del presente atto, per le ragioni ivi indicate, e, per l'effetto, disporre il differimento dell'udienza di comparizione delle parti attualmente fissata per il 19 marzo 2025, allo scopo di consentire l'estensione del contraddittorio e la costituzione del terzo nel presente procedimento; - espungere e/o modificare i quesiti peritali proposti da Parte\_1 con riferimento alle vicende relative al Contratto Valmet Italia di cui alle pagg. 39-40, punto 3), lettera (b) del ricorso avversario, per le ragioni esposte e nei termini indicati al § IV.C, ferma la riserva di ulteriori modifiche e/o integrazioni; - nominare un consulente tecnico d'ufficio selezionato tra gli ausiliari iscritti negli albi di Tribunali al di fuori del distretto della Corte d'Appello di Salerno, per le ragioni indicate al § VI; - autorizzare la nomina di un consulente tecnico di parte fino all'inizio delle operazioni*




*peritali; in ogni caso: - con riserva di ogni più ampia deduzione e produzione, sia di merito che istruttoria e con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.”*

2.- Non è in discussione tra le parti l'ammissibilità dell'istituto dell'accertamento tecnico preventivo in presenza di una clausola compromissoria, conclusione comunque confortata dalla norma dell'art. 669 quinquies c.p.c. e dalla sentenza n. 26 del 28 gennaio 2010 della Corte Costituzionale.

Per altro, la domanda d'istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c. si pone in collegamento funzionale non già con il diritto sostanziale da azionare o già azionato in un giudizio a cognizione piena, anticipando gli effetti della domanda di merito, preannunciata o richiesta, bensì con il diritto processuale alla prova, dovendo, conseguentemente, il giudice, in punto di fumus, prescindere da ogni valutazione circa la probabile fondatezza della domanda di merito e limitarsi ad una sommaria delibazione sull'ammissibilità o proponibilità della stessa e sulla sussistenza dell'urgenza di procedere all'assunzione della prova; l'urgenza richiesta dalla norma in esame, in particolare, è costituita dal rischio di alterazione o dispersione della prova nell'intervallo di tempo occorrente per proporre l'azione di merito davanti al giudice competente.

Nella specie, la ricorrente non allega il timore della perdita della prova, neppure prospettando prossimi interventi sulle macchine, ma lamenta il pregiudizio patrimoniale che le deriva dal difettoso funzionamento di quanto acquistato, così deducendo argomenti non pertinenti all'ammissione del sollecitato mezzo istruttorio.

3.- Il ricorso introduttivo richiama anche l'art. 696 bis c.p.c. – benché le richieste conclusive della parte facciano riferimento unicamente all'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c. – e la relativa richiesta è stata ampiamente argomentata dalla difesa della società ricorrente all'udienza del 26 marzo 2025.



L'istanza è, tuttavia, inammissibile, posta la sussistenza della competenza arbitrale in forza delle clausole contenute nei contratti tra le parti: avendo queste, nell'ambito della loro autonomia privata, stabilito di far decidere le controversie, tra loro insorte o che potrebbero sorgere, da soggetti privati, hanno inequivocabilmente optato per uno strumento di soluzione delle liti (l'arbitrato) alternativo alla giurisdizione statale. Se l'art. 696 bis c.p.c. ha il preciso obiettivo di fornire, con scopo deflazionistico delle liti giudiziarie, una modalità alternativa di risoluzione delle controversie, la possibilità di tentare la conciliazione della lite, quando si tratta di accertamento e determinazione dei crediti, opera sullo stesso piano dell'arbitrato: trattandosi di modalità alternative di risoluzione delle controversie e dovendosi negare l'inutile sovrapposizione di strumenti giuridici, occorre conformarsi alla manifesta volontà delle parti.

4.- Sussistono le ragioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento, attesa l'oggettiva – e ammessa – esistenza di problematiche dei macchinari compravenduti e il contrasto giurisprudenziale in punto di ammissibilità dello strumento di cui all'art. 696 bis c.p.c. in presenza di clausola arbitrale.

**P.Q.M.**

Il Tribunale respinge il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del procedimento.

Si comunichi.

Salerno, 31 marzo 2025.

Il Presidente di sezione delegato

Andrea Luce